

ASPETTI CONTROVERSI DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET

1. ALCUNE NORME FONDAMENTALI CHE TROVEREMO NELLA NOSTRA ANALISI

Artt. 595¹ e 596 bis² c.p., dovremo aver riguardo a:

Artt. 57 e 57 bis e 58 c.p.³

Art. 21 Cost, anche commi II e III⁴

¹ Art. 595 c.p.: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6). Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

² Art. 596 bis c.p.: Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57bis e 58

³ Art. 57 c.p.: Reati commessi col mezzo della stampa periodica - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Art. 57 bis c.p.: Reati commessi col mezzo della stampa non periodica - Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile. Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Art. 58 c.p.: Stampa clandestina - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. L'articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

⁴ Art. 21 Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e

Art. 1 R.D.L. 31.05.1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni)⁵.

Artt. 1, 5, 13 e 16 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Legge sulla Stampa).⁶

Art. 30 legge 30.04.1990, n. 223,⁷ (“Legge Mammi”).

tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

⁵ Art. 1: Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

⁶ Art. 1. Definizione di stampa o stampato - Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art. 5. Registrazione - Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico.

Art. 13 Pene per la diffamazione. - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

Art. 16 Stampa clandestina. - Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (1).

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

⁷ 30. Disposizioni penali. 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale. 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2

Legge 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 1.⁸

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno), Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)⁹.

dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

⁸ 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

⁹ Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

2. LUOGO, MOMENTO DI CONSUMAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

Corte di Cassazione, Sez. I, 25.02.2009, n. 8513

La diffamazione via internet è un reato che si consuma nel momento e nel luogo in cui terze persone percepiscono l'espressione offensiva, cioè il luogo del collegamento dei terzi ad internet. Se questo luogo non è individuabile, si ricorre ai criteri posti dall'art. 9 c.p.p. e, di conseguenza, la competenza è del Giudice della residenza dell'imputato, non essendo noto "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".

Conforme: **Tribunale Milano, Ufficio GIP, 29.11.2012** (in tema di blog).

Corte di Cassazione, Sez. II, 21.02.2008, n. 36721

Il reato di diffamazione consistente nell'immissione nella rete internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete (richiamata dal **Tribunale di Perugia, est. Noviello, 16.04.2015**)

3. IL MONDO DI INTERNET: STAMPA, PRODOTTO EDITORIALE O NO?

Tribunale di Oristano, Ufficio GIP, est. Tuveri, 25.02.2000, n. 137
(leading case)

La diffamazione in un sito internet non è a mezzo stampa, perché internet non ha il carattere di stampato. L'art. 1 della legge 47/48 non è suscettibile di estensione analogica in *malam partem*.

Tribunale di Latina, Ufficio GIP, est. Morgigni, 7.6.2001, (altro leading case)

Il sito internet va considerato prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2001¹⁰

Tribunale di Firenze, est. Limongi, 13.02.2009, n. 982

Il sito internet va considerato prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2001 Di conseguenza, dei commenti inseriti su un forum risponde il direttore per omesso controllo.

¹⁰ Art 1. Legge 62/2001: Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Corte di Cassazione, Sez. III, 11.12.2008, n. 10535/2009, est.

Franco

I messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.

Nella specie, il S.C. ha ritenuto che non si trovi applicazione la garanzia prevista dall'art. 21, III comma, Cost., per cui il sequestro degli stampati è ammissibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 1 R.D.L. 31.05.1946, n. 561),¹¹ e che, pertanto, sono liberamente sequestrabili i siti internet.

¹¹ Art. 1 RDL 561/46: non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

4. IL PROBLEMA DEL SEQUESTRO.

Tribunale di Latina, Ufficio GIP, est. Morgigni, 7.6.2001, (leading case)

La tutela ex art. 1 R.D.L. 561/46 non è applicabile ad internet in quanto norma non richiamata dalla legge 62/2001.

Tribunale di Nocera Inferiore, Ufficio GIP, 20.09.2010

Quando un blog ha un contenuto squisitamente politico-informativo non si differenzia, per ciò, da una qualsiasi rivista di opinione, nella quale vengono espressi giudizi e idee che, condivisibili o meno, costituiscono espressione della libertà di critica politica; in questo senso, quand'anche il contenuto delle pubblicazioni ivi contenute integrasse gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il sequestro del sito web sarebbe comunque precluso dall'art. 1 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 561, che vieta il sequestro della "edizione di giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato", con ciò riferendosi al sequestro inteso come "chiusura" del giornale (o "oscuramento" del sito web), incidente, cioè, sull'attività di "edizione" in sé e non su singoli e ben determinati supporti cartacei o di altro tipo (all'infuori delle eccezioni, espressamente stabilite, del sequestro di "non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o degli stampati" ovvero delle pubblicazioni oscene).

Corte di Cassazione, Sez. V, 30.10.2013, n. 11895

Per procedere al sequestro preventivo di un sito "internet" in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio è necessaria una potenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un "blog" di libera informazione, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del sito. (Nella fattispecie terze persone avevano utilizzato il "blog", gestito dall'indagato, per diffondere "post" offensivi nei confronti di politici locali)¹².

¹² 4. Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819; Sez. 3, n. 33945 del 04/07/2006, Bracchi Tkachenok, Rv. 234772; più recentemente, Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua "fisicità", ovvero una dimensione materiale e concreta.

4.1 Inoltre si è escluso che il sito internet goda delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo strumento cautelare del sequestro, consentito dall'art. 1 del R.D. 561 del 1946 (salvo i casi eccezionali delle pubblicazioni o stampati osceni od offensivi della pubblica decenza ovvero di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili, ossia l'ipotesi della stampa clandestina), solo nella forma del sequestro probatorio "di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale" (Sez. 5, n. 30611 del 12/06/2008, Battei, Rv. 240436; Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2008, Longhini, Rv. 239103; Sez. 5, n. 15961 del 24/01/2006, Ferrari, Rv. 234116).

5. Va però considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero "diario in rete"), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.

5.1 Va a tal proposito considerato quanto già affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione), rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell'art. 21 Cost., ma anche - in ambito sovranazionale - nell'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nonché nell'art. 11 della Carta dei

Corte di Cassazione, Sez. V, 5.11.2013, n. 10594

In riferimento al delitto di diffamazione a mezzo di stampa, avvenuto su un sito online di un quotidiano nazionale, si ritiene che gli spazi comunicativi sul web, "non essendo giornali", non possano godere della speciale protezione prevista per la libertà di stampa ex l. 8 febbraio 1948, n. 47. I messaggi che appaiono sui forum di discussione devono essere equiparati a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica o privata, e come questi ultimi, nonostante siano, al pari dei primi, degli strumenti di comunicazione del pensiero, ovvero di informazioni, non rientrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio. Di conseguenza ad essi (blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup, ecc.) non sono applicabili le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21 cost., che riserva la disposizione sul sequestro alla sola manifestazione del pensiero che avvenga attraverso la stampa, alla quale si deve riconoscere una dizione tecnica che la distingue dalla telematica data anche dal fatto che il direttore di un giornale on-line

diritti fondamentali dell'Unione Europea (si veda, tra le ultime decisioni della Corte EDU, *Wqgrzynowski and Smolczewski v. Poland*, Quarta Sezione, sentenza del 16 luglio 2013).

5.2 Un giusto temperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l'imposizione del vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, *Barbacetto*, in motivazione).

6. Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell'indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sé, e quindi l'attualità e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame.

non può rispondere, ex art. 57 c.p. di omesso controllo sui contenuti pubblicati. I predetti "siti", conseguentemente, sono sequestrabili¹³.

¹³ 1. La prima censura è infondata. Essa parte dal presupposto errato della assimilabilità dei siti web, alla stampa "tradizionale".

1.1. Questo giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire (cfr. ASN 200910535-RV 243085) che gli spazi comunicativi sul web, "non essendo giornali", non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa.

La libera manifestazione del pensiero, invero, è categoria più ampia (e meno efficacemente tutelata) rispetto alla specifica manifestazione che si estrinseca, appunto, con la parola stampata. L'art. 21 Cost., dopo l'affermazione di carattere generale ("Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione"), riserva la disposizione sul sequestro alla sola manifestazione del pensiero che avvenga attraverso la stampa. Conseguentemente - si sostiene nella pronuncia di questa Corte appena citata - i messaggi che appaiono sui forum di discussione sono equiparabili a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica o privata. Come questi ultimi, anche i primi sono strumenti di comunicazione del pensiero, ovvero di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21 Cost..

Insomma, tali messaggi non sono tutelati dalla legge sulla stampa del 1948.

1.2. Non trova pertanto applicazione per blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup, ecc. la tutela costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 21 della Carta fondamentale. I predetti "siti" conseguentemente sono sequestrabili.

L'assunto rappresenta una rilevante conferma della non assimilabilità del mondo telematico a quello della carta stampata (e contribuisce, non poco, a una lettura "ortopedica" della L. 7 marzo 2001, n. 62).

1.3. D'altronde, la stessa mancanza di una res extensa (se per tale non si vuole intendere il supporto sul quale la comunicazione è -eventualmente - registrata) renderebbe di per sé improprio persino l'uso del termine "sequestro". Al proposito, questa sezione ha avuto modo di precisare ulteriormente (ASN 200807319 - RV 239103) che il termine "stampa" è dizione tecnica, e, come tale, fu assunto nella norma costituzionale, ai commi secondo e terzo dell'art. 21 Cost., e nella Legge sulla Stampa 8 febbraio 1948, n. 47, (art. 1); la stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha, fino a tempi recenti (sent. n. 115 del 2002, e, prima, n. 225 del 1974, n. 148 del 1981, n. 826 del 1988), valorizzato la ontologica diversità, ad es., della comunicazione televisiva rispetto a quella della carta stampata.

Ed è noto, poi, che nessun esito ha avuto la proposta di revisione dell'art. 21 Cost., contenuta nella relazione finale della c.d.

Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (istituita il 14.4.1983), presentata alle Presidenze delle Camere il 29.1.1985 (la c.d. relazione "Bozzi" della quale è parola nel ricorso), proposta che, con la riscrittura dell'art. 21 Cost. e con la introduzione di un art. 21 ter, intendeva omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri "mezzi di diffusione dell'informazione" a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilità del sequestro. In altre parole: proprio la avvertita necessità di una revisione o integrazione costituzionale sta (ulteriormente) a testimoniare che la nostra Carta fondamentale non tutela alla stessa maniera la manifestazione del pensiero che ha trovato ospitalità sulla "carta stampata" e quella che si diffonde attraverso altri media., che, all'epoca in cui fu redatta la Costituzione erano certamente esistenti (basti citare la radio e il cinema).

1.4. Allo stato, dunque, la diversità ontologica e strutturale del mezzo non consente una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3, alle manifestazioni del pensiero, destinate ad essere trasmesse pervia telematica. Resta da chiarire però se la mera riproduzione sul web di articoli già pubblicati sulla carta stampata - tale è il caso in scrutinio - possa essere assimilata, sotto l'aspetto della garanzia della sua sottrazione al sequestro preventivo, alla copia cartacea che di tale garanzia indubitabilmente fruisce (è ovvio che, da un punto di vista tecnico, quello che impropriamente si chiama "il sequestro" di un giornale telematico non possa realizzarsi che attraverso il suo oscuramento).

1.5. In merito, la più autorevole dottrina ha da tempo sostenuto che la "telematica non è stampa" e in questo è stata coerentemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità. Tanto che, ad

**Corte di Cassazione, Sez. I, 30.10.2014, ord. 45053 di rimessione
alle SS.UU. (caso Bevere)**

La Corte ha rimesso, di ufficio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., il ricorso alle Sezioni Unite, e ha sottoposto i seguenti quesiti: a) se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", anche parziale, di un sito web; b) nella affermativa, se sia ammissibile il

esempio, per quel che riguarda la posizione del direttore di un giornale telematico, si è chiarito (ASN 201035511 - RV 248507 + ASN 201144126 - RV 251132) che il direttore di un giornale on-line non può rispondere, ex art. 57 c.p., di omesso controllo sui contenuti pubblicati, non solo per l'impossibilità di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza (e non è questo il caso che occupa), ma anche e principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica.

1.6. La (arbitraria) assimilazione tra stampa e telematica, invero, almeno in tal caso, sarebbe da considerare analogia in malam partem.

Ne consegue, innanzitutto, che, in ossequio ai principi di determinatezza, tassatività, frammentarietà, che connotano il diritto penale sostanziale, la formulazione della imputazione ex art. 57 c.p., a carico del Pa. (con riferimento agli articoli pubblicati sul web) appare impropria, così come impropria appare la menzione dell'aggravante di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 13.

1.7. Ne deriva però anche (ubi comoda, ibi incommoda) che, come anticipato, un articolo giornalistico pubblicato sul web non gode della stessa tutela riservata, per volontà del Costituente, agli articoli pubblicati "a stampa".

1.8. Nè può ragionevolmente sostenersi, come si fa nel ricorso, che la copia web altro non rappresenti che "l'archiviazione informatica" dell'articolo stampato. La ragione è evidente: la immissione di un documento sul web costituisce il presupposto tecnico per la sua diffondibilità in rete. Visitando il sito, moltissime persone leggono il documento che, dunque, non è, in tal modo, archiviato, ma - anzi - divulgato; d'altra parte, nessuno dubita che internet costituisca uno di quei mezzi di diffusione di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e all'art. 21 Cost., comma 1.

1.9. Dunque, quella che nel ricorso viene indicata come una isolata pronunzia di questa sezione (ASN 201107155 - RV 249510) tale non è, in quanto si inserisce armonicamente in un coerente filone giurisprudenziale che ormai ritiene pacificamente legittimo il sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro, qualora la sua adozione sia giustificata da effettive necessità e da adeguate ragioni che si traducono nella sussistenza del fumus commissi delicti e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato a cagione del mantenimento in rete delle predette espressioni.

1.10. E' ovvio, però (e lo si sostiene apertamente nel ricorso), che il giornale telematico, pur non rientrando nel concetto di stampa, è comunque funzionalmente un giornale.

In merito, non ci si può nascondere che certamente si viene a creare una "situazione di tensione" con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., ma, a ben vedere, una differenza (sostanziale e non solo formale) tra stampa e informatica esiste ed è data da quella che è stata definita, con espressione suggestiva, la "eternità mediatica", cui fa cenno anche la sentenza da ultimo citata. A differenza di quanto avviene per una notizia diffusa attraverso la "carta stampata", la notizia immessa in rete, rimane fruibile a tempo indeterminato (finchè non sia rimossa, ammesso che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. La diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo.

1.11. La distinzione (e l'esclusione del mondo del web dalle tutele riservate alla stampa) non è dunque nè irragionevole, nè iniqua, fermo restando che un intervento del legislatore (anche a livello costituzionale, come "tentato" negli anni passati) sarebbe quanto mai auspicabile.

sequestro preventivo, mediante "oscuramento", della pagina web di una testata giornalistica telematica, registrata¹⁴.

¹⁴ 4. - Il presente scrutinio di legittimità involge la preliminare soluzione di due questioni di diritto, l'una dipendente dall'altra.

4.1 - La prima questione, di carattere affatto generale, concerne in limine la stessa giuridica possibilità della misura cautelare impugnata, là dove la medesima sia destinata a trovare attuazione (esattamente come disposto dal giudice), non mediante la materiale apprensione della cosa pertinente al reato a opera della polizia giudiziaria (così da impedire che la libera disponibilità della res possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato), bensì mediante la imposizione all'imputato (o all'indagato) ovvero a terzi di un fare che, nella specie, è consistito nel compimento, da parte del webmaster della testata telematica, delle operazioni tecniche necessarie per oscurare, cioè per rendere inaccessibile agli utenti del sito, la visione della pagina web, contenente l'articolo sequestrato.

Pur in carenza di precedenti massimati sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, risulta pacificamente ammesso (peraltro senza specifico approfondimento) o, comunque, presupposto e scontato, in via generale, il sequestro preventivo mediante oscuramento di (singole) pagine web o di interi siti (v. ex multis Sez. 2, n. 17237 del 04/04/2007 - dep. 04/05/2007, Ferrari; Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007 - dep. 30/07/2007, Pantano; Sez. 5, n. 17401 del 15/01/2008 - dep. 29/04/2008, Ricca; Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011 - dep. 20/12/2011, Groppo; Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011 - dep. 14/12/2011, Bogetti; Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013 - dep. 12/03/2014, Belviso; Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari; Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, PM c/.Ceraso).

4.2 - Orbene il Collegio dubita che la previsione normativa della misura cautelare reale, tipizzata e disciplinata dall'art. 321 c.p.p., e art. 104 disp. att. c.p.p., abiliti - la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, nei casi di urgenza, e - il giudice a imporre all'imputato o a terzi privati il compimento delle attività tecniche e materiali occorrenti per impedire agli utenti della rete l'accesso alla pagina web, oggetto di cautela.

Non è, beninteso, in discussione la possibilità del sequestro preventivo di beni immateriali.

L'art. 104 disp. att. c.p.p., reca la disciplina delle forme di esecuzione della misura cautelare relativamente ai crediti, alle quote sociali, agli strumenti finanziari dematerializzati etc...

E, proprio pur alla stregua di siffatte, specifiche previsioni, resta affatto estranea ogni imposizione all'imputato o all'indagato, ovvero a terzi dipendenti di costoro, del compimento di operazioni tecniche di materiale modificazione dello stato delle cose.

Peraltro, in tema di sequestro probatorio di dati informatici presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, l'art. 254 bis c.p.p., comma 1, prevede che, nel caso in cui "per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi" il provvedimento non trovi esecuzione mediante la materiale apprensione dei supporti fisici, contenenti la memorizzazione elettronica dei dati, la relativa acquisizione sia attuata attraverso la riproduzione dei dati stessi "su adeguato supporto" e, in tale eventualità, prescrive espressamente che sia "comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali", così attribuendo alla autorità giudiziaria procedente la potestà di imporre al fornitore del servizio il compimento delle suddette attività.

Ma nessuna analoga disposizione è dato censire che, in materia di sequestro preventivo, conferisca alla autorità giudiziaria il potere di ordinare al destinatario del provvedimento di compiere determinate attività, quali - in relazione al caso in esame - quelle tecniche di gestione del sito necessarie per l'oscuramento della pagina web "sequestrata".

Giova, peraltro, rammentare che nel vigore del codice di rito abrogato, alla stregua degli artt. 231 e 232 c.p.p. 1930, in relazione all'art. 219 c.p.p. 1930, la giurisprudenza aveva riconosciuto al pretore e al Pubblico Ministero il potere di adottare, entro certi limiti, provvedimenti di "carattere preparatorio e strumentale rispetto al processo", non solo nell'ambito della "coercizione reale", bensì, pur sul piano della "coercizione personale" colla imposizione di divieti o di obblighi di fare in funzione preventiva (v. ex multis Sez. 2, n. 672 del 22/02/1983 - dep. 11/04/1983, Ballarin, Rv. 158315; Sez. 2, n. 2143 del 29/05/1984 - dep. 03/07/1984, Bardin, Rv. 165141; Sez. 1, n. 2028 del 27/09/1984 - dep. 22/10/1984, Tornati, Rv. 166233; e Sez. 2, n. 1451 del 14/03/1986 - dep. 02/04/1986, Zarà, Rv. 172305).

E significativamente la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pubblicata sul supplemento n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250) annovera tra gli antecedenti storici del nuovo istituto del sequestro conservativo quello "disposto in funzione dell'interesse sostanziale alla prevenzione del reato" in virtù delle anzidette disposizioni del codice del 1930 (p. 80).

Ma affatto insuperabile resta il rilievo che la disciplina codicistica vigente non offre alcun aggancio positivo che sorregga la pura imposizione (esclusivamente) di obblighi di facere a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna res, nè in senso materiale, nè in senso giuridico attraverso la imposizione di un vincolo di indisponibilità (o di inopponibilità del trasferimento).

4.3 - Superata - in linea di mera ipotesi - la questione che precede, residuerebbe quella ulteriore della ammissibilità del sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica informatica, debitamente registrata.

I difensori dei ricorrenti, invocando le garanzie delle libertà di stampa, sancite dall'articolo 21, commi secondo e terzo, della Costituzione e dalle disposizioni attuative della legge ordinaria, di cui al R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, hanno contestato, in linea di principio, la legittimità del sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico e, in proposito, hanno criticato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in senso favorevole alla possibilità della adozione della misura cautelare reale riguardo ai giornali editi e diffusi in rete.

4.4 - Per vero talune censure sviluppate non colgono nel segno.

Esattamente i ricorrenti hanno rilevato che la parallela distribuzione dell'articolo col mezzo telematico rappresenta "una modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea" dell'omonimo quotidiano "il (OMISSIS)".

Epperò, innanzi tutto, è certamente da escludere la applicazione, in via diretta e immediata, delle garanzie e delle limitazioni (dei provvedimenti c.d. repressivi) poste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a presidio della "stampa".

Nella specie la misura cautelare reale non ha interessato in alcun modo la pubblicazione e la diffusione del giornale a stampa contenente l'articolo.

Nè la L. 7 marzo 2001, n. 62, recante Nuove norme sulla editoria e sui prodotti editoriali etc.. (pure invocata dai difensori) ha operato alcun rinvio o richiamo alle disposizioni dell'art. 1 del citato R.D.L. del 1946 riguardo ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico (e soggetti all'obbligo della registrazione ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5).

4.5 - Pur tuttavia si pone la questione della applicazione in via di interpretazione estensiva, o analogica, delle garanzie in parola ai giornali telematici, editi mediante tecnologia elettronica e diffusi attraverso la rete.

In proposito, come ricordato, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha dato negativo responso, esattamente in termini (Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari).

La possibilità di una interpretazione, costituzionalmente orientata, nel senso postulato, della disciplina della stampa è stata confutata dal rilievo (contenuto nella citata sentenza n. 10.594 del 5 novembre 2013) che nella sede deputata della riforma della Costituzione non ebbe alcun seguito il progetto di revisione della legge fondamentale - attraverso la introduzione dell'art. 21 ter nel Titolo 1^a della Parte 1^a - nel senso, appunto, della omologazione della tutela delle manifestazioni del pensiero espresse con altri "mezzi di diffusione dell'informazione" a quelle a mezzo stampa (v. Relazione 29 gennaio 1985 della Commissione bicamerale 14 aprile 1983). Sicchè all'interprete non sarebbe consentito supplire alla mancata realizzazione della revisione costituzionale nel senso auspicato, attraverso la postulata ermeneutica.

E stata addotta, ancora, la considerazione che il legislatore costituente, ben conscio della attività giornalistica, all'epoca esercitata, già da numerosi anni, con mezzi di grande diffusione diversi dalla stampa (radio e cinema) in forma di giornali-radio e cinegiornali, ha inteso, tuttavia, riservare particolare considerazione e tutela esclusivamente alla stampa.

I lavori preparatori, peraltro ricordati in precedente sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2005, Longhini), documentano le ragioni della opzione operata.

E, infine, per suffragare la ragionevolezza del diverso regime di tutela della stampa rispetto alle manifestazioni del pensiero mediante altri strumenti, e in particolare, con quello telematico, è stata prospettata l'obiezione della "diversità ontologica e strutturale del mezzo" e della maggiore offensività della notizia diffamatoria "immessa in rete", la quale "rimane fruibile a tempo indeterminato ... e per un numero indeterminato di fruitori", mentre "la diffamazione realizzata

attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che ... la sua diffusione e la sua lesività si esauriscono in breve spazio di tempo".

4.6 - Il Collegio non condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la esclusione della applicazione, in via analogica (e in bonam partem), delle guarentigie sulla stampa e, in particolare, delle disposizioni del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 1, alle testate giornalistiche telematiche, debitamente registrate ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5.

Giova ricordare in generale che, in ordine alla questione della ammissibilità del sequestro preventivo della stampa, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione si è significativamente evoluta: dopo alcuni iniziali arresti in senso positivo (Sez. 4, Sentenza n. 3087 del 04/12/2003 - dep. 28/01/2004, Sanfilippo, Rv. 227790 e Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 04/06/2004 - dep. 22/06/2004, PM in proc. Sanfilippo, Rv. 228714), ha mutato indirizzo e ha stabilito che il R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 1, comma 2, riguarda esclusivamente il sequestro probatorio e che, salvi i casi della stampa clandestina e delle pubblicazioni oscene (previsti dal R.D.L. 31 maggio 1946, art. 2, cit.), non è ammesso il sequestro preventivo della stampa, in quanto la limitazione della misura a sole tre copie "sarebbe contraria alle finalità tipiche dell'istituto, preordinato ad impedire l'aggravamento e il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa" (Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 -dep. 10/05/2006, Ferrari, Rv. 234116 e Sez. 5, Sentenza n. 30611 del 12/06/2008 - dep. 22/07/2008, Battei, Rv. 240436).

Sicché, alla luce dei principi sanciti nei primi tre commi dell'articolo 21 della Costituzione e delle norme attuative della legge ordinaria, con i correlati divieti e limitazione degli interventi repressivi, deve, ormai, ritenersi pacificamente riconosciuto il generale divieto del sequestro preventivo della stampa.

Orbene, privo di giuridico pregio appare il motivo addotto per contrastare sul piano ermeneutico l'applicazione, in via di analogia legis, della guarentigia del divieto in parola in relazione alle testate telematiche e/o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico.

L'argomento della maggiore offensività (rispetto alla stampa) del mezzo informatico non sembra congruente.

E ben vero il mezzo tecnico di espressione e di diffusione del pensiero non assume valenza neutra sul piano della c.d. offensività in rapporto all'interesse protetto.

Ed è altrettanto vero che il mezzo telematico, il quale - differenza della stampa soggetta al limite dalla tiratura e condizionata alla materiale disponibilità dell'esemplare cartaceo della pubblicazione - consente l'accesso e la fruizione universali, da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente.

Tuttavia siffatto profilo (astrattamente) considerato non appare decisivo: costituisce, infatti, uno soltanto dei fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria o, in generale delittuosa, essendo, al riguardo, altrettanto rilevanti la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza del medesimo sulla pubblica opinione: non è seriamente contestabile che una stessa notizia diffamatoria arreca nocumento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi.

Ma, al di là di tale aspetto, soccorre in radice la dirimente obiezione che, sul piano logico - giuridico, il rilievo della (supposta) maggiore offensività della condotta non è confacente alla negazione della eadem ratio per la applicazione della guarentigia della stampa.

L'articolo 21 della Costituzione, ai commi primo, secondo, terzo e sesto, e la norme attuative della legge ordinaria, operano un composito bilanciamento di confliggenti valori.

Sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo di diffusione, alla stampa è accordata specifica e rinforzata tutela, limitando, anche nel caso dei delitti commessi con tale mezzo, gli interventi repressivi e, conseguentemente, sacrificando i diritti delle persone offese; mentre, al contrario, la tutela del buon costume prevale su quella della libertà di stampa e abilita il legislatore a contemplare "provvedimenti adeguati a prevenire ... le pubblicazioni a stampa" oscene.

Orbene, in tema di sequestro, il criterio della offensività della condotta diffamatoria, proprio in quanto è normativamente considerato recessivo, nel bilanciamento dei valori, rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero, non vale a contrastare la ricorrenza della eadem ratio di applicazione della salvaguardia in parola con riferimento alla manifestazione del pensiero, attuata col mezzo (diverso dalla stampa) del prodotto editoriale telematico (peraltro

Le Sezioni Unite hanno così statuito (**Cass., Sez. Un., c.c. 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Milo**):

1. «Se sia ammissibile il sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web». Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «affermativa».
2. «Se sia ammissibile - al di fuori dei casi previsti dalla legge - il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica registrata».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «negativa».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

5. INTERNET COME TESTATA GIORNALISTICA. IL CASO “RUTA” E LA STAMPA CLANDESTINA

Tribunale penale di Modica, est. Di Marco, 8.5.2008

Si è affermato che un sito internet di per sé, visto il disposto dell'art. 1 della legge 62/2001, norma che ha valore generale, e prescinde dalla

destinatario al pari della stampa delle providenze del legislatore ai sensi della 7 marzo 2001, n. 62).

4.7 - La negativa soluzione che si prospetta in ordine a entrambe le questioni dibattute (o anche solo in relazione a una sola di esse) potrebbe dare luogo a contrasto giurisprudenziale rispetto agli orientamenti censiti nella giurisprudenza di legittimità.

La Corte pertanto rimette, di ufficio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., il ricorso alle Sezioni Unite, e sottopone i seguenti quesiti:

- a) se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", anche parziale, di un sito web;
- b) nella affermativa, se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", della pagina web di una testata giornalistica telematica, registrata.

sovvenzione a fondi pubblici, è un prodotto editoriale, ragione per cui, il titolare del sito internet di informazioni è responsabile del delitto ex artt. 5 e 16 legge 47/48.

Sentenza confermata da Corte di Appello di Catania, Sez. I, 2 maggio 2011, n. 961, Pres. Petrangelo.

Sentenza poi **annullata** da **Cass. Penale, Sez. III, 10.05.2012, n. 23230**, che specifica che il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 l. n. 47/1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

La normativa di cui alla l. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla l. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 62. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online – previsto dalla citata l. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche

– anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 l. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “*malam partem*” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III, sent. n. 10535 dell’11 dicembre 2008, depositata il 10 marzo 2009; sez. V, n. 35511/2010 del 16 luglio 2010).

**6. INTERNET COME MEZZO DI PUBBLICITÀ, EX ART. 595 III
COMMA, C.P.**

Questione pacifica, sin da

Tribunale di Oristano, Ufficio GIP, est. Tuveri, 25.02.2000, n. 137

La diffamazione a mezzo internet è aggravata ex art. 595, III comma, c.p.p.

Più controversa è la sussistenza dell’aggravante in riferimento alla **diffamazione a mezzo “Facebook”**. La medesima, di recente, è condivisa sia dai giudici di merito (Tribunale di Livorno, Ufficio GIP, est. Pirato, 2.10.2012) che di legittimità (Cass. Penale, Sez. I, 22.01.2014, n. 16712, in un caso commesso da un militare della GdF). Peraltro, sulle prime, controverso è il **requisito oggettivo della comunicazione con più persone** in tema di diffamazione a mezzo

“Facebook”. In particolare la sentenza livornese affronta anche questo punto in un passaggio della motivazione nell'ambito del quale spiega, pur con poche parole, il funzionamento del più popolare dei social network. L'inserimento della frase nel profilo personale dell'imputata consentiva a tutti i suoi "amici" (ovvero le persone da lei "autorizzate" a visionarne i contenuti) di leggerla e in questo modo si verificava quindi quella diffusione che costituisce uno dei presupposti per la commissione del reato. Inoltre, mediante il meccanismo del tagging (una sorta di citazione), la diffusione poteva espandersi in modo del tutto incontrollabile¹⁵.

Interessante, anche se non condivisibile, sempre in tema di Facebook, l'affermazione secondo cui la molestia ex art. 660 c.p. anche quando è commessa mediante l'uso della messaggistica istantanea “Messenger” (Cassazione penale, Sezione I, 11.07.2014, n. 37596)

7. L'OMESSO CONTROLLO. GLI ARTT. 57, 57 BIS E 596 BIS C.P.

GLI ARTT. 1 E 13 LEGGE 47/48. IL “CONCORSO OMISSIVO”

DEL TRIBUNALE DI MILANO (EST. OSCAR MAGI) NEL CASO

“GOOGLE”. INTERNET COME ATTIVITÀ PERICOLOSA?

¹⁵ Una simile condivisibile impostazione ha trovato, però, tra i pochi precedenti in materia, voci concordanti e una discordante. Nello stesso senso troviamo il Tribunale di Monza, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 770 (in Riv. inf. informatica, 2010, 467 e ss.); il Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012 (in Dejure); Tribunale di Aosta, 15 maggio 2012 (in Pluris), mentre **contra il solo Tribunale di Gela, 23 novembre 2011, n. 550** (in Riv. pen., 2012, p. 441), secondo cui «con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di facebook, alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite»

Tribunale di Aosta, 26.05.2006, n. 553

Il gestore di un "blog" va equiparato al direttore responsabile di una testata giornalistica ed avendo il controllo su quanto viene diffuso sul "blog" stesso ha il dovere di eliminare i contenuti offensivi incorrendo, altrimenti, nella responsabilità di cui all'art. 596 bis c.p.

La sentenza è stata riformata da **Corte di Appello di Torino, Sezione III, 24.04.2010, pres. est. Witzel** ¹⁶, secondo cui Il gestore di un blog

¹⁶ Come già ricordato, il Tribunale ha affermato che l'imputato, risultando provato che aveva in disponibilità la gestione del blog, "risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp. ".

I motivi d'appello - quali in precedenza riportati - consistono nel sostenere, in sintesi, che: è inconferente il richiamo all'art. 596 bis C.p., trattandosi di norma dettata per consentire al direttore ed al vice direttore responsabile, ove imputati a norma degli artt. 57 e 57 bis C.p., di avvalersi della prova liberatoria, nei casi previsti dall'art. 596 comma 3, C.p.; se si voleva assimilare il ruolo del gestore d'un blog a quello del direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano invece essere l'art. 57 c.p. per la stampa periodica o l'art. 57 bis C.p. per la stampa non periodica; tuttavia, poiché il diritto penale non è suscettibile di estensione analogica, tali norme possano essere applicate solo ai soggetti che rivestono la qualifica in esse richiamata (direttore o vice direttore responsabile della stampa periodica, editore e stampatore della stampa non periodica), mentre il gestore di un blog non rientra in alcuna di tali categorie; la responsabilità penale per omesso controllo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che la stessa possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che lo gestisce; è per tale ragione, ad esempio, che il direttore responsabile delle testate giornalistiche radiotelevisive non può essere imputato ex art. 57 C.p. per i contenuti dei servizi mandati in onda, dei quali risponde, per omesso controllo, il concessionario della rete televisiva o radiofonica, ma solo perché ciò è espressamente previsto dall'art. 30 della "Legge Mammì"; è, quindi, infondato l'assunto che "la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica"; ed anche il successivo assunto, secondo cui "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare quelli offensivi", è infondato, ove da esso si facciano derivare le ritenute conseguenze giuridiche, poiché la violazione di tale asserito dovere, ove riconosciuta, potrebbe, al più, generare danni risarcibili in sede civile, ma giammai responsabilità penale; dunque, nessuna responsabilità penale può incombere in capo al gestore di un blog, per quanto venga "postato" da altri.

La Corte ritiene opportuno premettere che il proprio compito non è certo quello di compiutamente trattare la complessa problematica (con relativa casistica ed eventuali distinzioni) in tema di reati commessi mediante la rete telematica, bensì - come esige l'art. 546 c.1 lett.e) c.p.p. - di esporre i "motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata".

Decisione che, naturalmente, ha ad oggetto un caso concreto.

Occorre dunque rilevare che, nel presente caso, sono ormai acquisiti alcuni dati che restringono l'ambito di quanto devoluto al giudizio di questa Corte.

Al riguardo, deve ritenersi che l'affermazione del Tribunale che l'imputato è penalmente responsabile "ex art. 596 bis c.p.", malgrado l'improprietà del richiamo a tale articolo (atteso che, pacificamente, esso non contiene una norma incriminatrice), vale tuttavia ad univocamente indicare a quale titolo è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato.

Invero, l'art.596 bis C.p. fa espresso ed esclusivo riferimento a determinate categorie di soggetti - direttore o vicedirettore responsabile, editore, stampatore - ed ai "reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58".

Tralasciando l'art.58 (che si limita ad estendere l'applicazione dei due precedenti anche alla stampa "clandestina"), correttamente, dunque, l'appellante evidenzia che, se si voleva assimilare il gestore d'un blog al direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano essere l'art. 57 o l'art. 57 bis C.p. ..

Peraltro, integrando il richiamo all'art. 596 bis C.p. (e, tramite questo, agli articoli 57 e 57 bis c.p.) con la motivazione in proposito esposta nella sentenza, laddove fa specifico ed unico riferimento alla "posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata", si evince chiaramente che il Tribunale ha equiparato l'imputato ad uno solo dei vari soggetti indicati nell'art. 596 bis c.p., e precisamente ad un soggetto la cui responsabilità è delineata nell'art.57 C.p. ..

Ne deriva che l'originaria contestazione, attribuite all'imputato la paternità dell'articolo in questione (" ... scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous ... ": v. capo d'imputazione), e dunque una diretta responsabilità ex art.595 c.p., è stata dal Tribunale disattesa - ed a ragione, non risultando provato che lo scritto fosse opera dell'imputato - ed invece è stata ritenuta e dichiarata, sia pure nella forma indiretta di cui s'è detto, una responsabilità ex art.57 c.p. (in relaz. all'art.595 c.p.) per la diffamazione commessa dall'Anonymous.

Il che comporta che è stata esclusa una responsabilità a diverso titolo. In particolare, essendo pacifico che la norma di cui all'art.57 c.p. configura una fattispecie penale autonoma rispetto al reato commesso col mezzo della stampa (fra molte, v. Casso pen., sez. 1,4/7/2008, n. 35646; Casso pen., sez. V, 91712009, n. 40446), deve ritenersi che un concorso ex art.110 C.p. dell'imputato nel reato di diffamazione commesso dall'Anonymous è stato escluso; e ciò ormai irrevocabilmente, giacché tale esclusione non è stata oggetto di gravame.

Ne consegue che il problema da esaminare nel caso di specie si incentra sul quesito se l'art.57 C.p. sia applicabile al gestore di un blog.

Giova premettere in fatto che il blog in questione non risulta strutturato come un C.d. giornale on line e non risulta configurato in modo da prevedere un controllo degli accessi od una previa verifica dei commenti inviati; è invece provato, come da documento sequestrato presso l'imputato, che egli aveva la possibilità di cancellare i commenti.

Tale situazione di fatto trova riscontro nell' appellata sentenza, giacché il Tribunale: non assume che il blog di cui trattasi fosse un giornale "on-line"; non addebita all'imputato l'omissione di una verifica del messaggio prima che fosse postato; viceversa, sottolinea che il medesimo poteva "cancellare messaggi", così pervenendo alla conclusione che egli, avendo il totale controllo di quanto viene postato, ha, allo stesso modo di un direttore responsabile, "il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art.596 bis cp. ".

Se con ciò il Giudice di primo grado ha ravvisato una analogia tra la posizione del direttore responsabile e quella del gestore d'un blog, allora il discorso si conclude immediatamente, essendo sufficiente e decisivo osservare che l' applicazione analogica di una norma incriminatrice (nella specie: l'art.57 c.p.) è vietata dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al testo del codice civile; divieto che trova fondamento anche nell'art. 1 c.p. e nell'art.25 c.2 Cost.. Se, invece, parlando di "posizione identica" e precisando che "colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso", il Tribunale ha inteso interpretare l'art.57 c.p. nel senso che nell'espressione "il direttore o il vice-direttore responsabile" è compreso anche il "direttore" (gestore) di un blog, allora la questione si sposta sull'oggetto della attività direttiva dei predetti soggetti, nonché sulla condotta esigibile dai medesimi.

Infatti, per non incorrere in una vietata analogia in malam partem, è necessario che sussista identità tra stampa e blog, e cioè che, quando il citato articolo parla di "contenuto del periodico da lui diretto", tale nozione comprenda anche gli articoli pubblicati su un blog. Occorre, inoltre, che al gestore del blog sia giuridicamente rimproverabile la stessa condotta omissiva prevista dall'art.57 c.p. a carico del direttore responsabile.

Orbene, l' art. 1 della legge 8/2/48 n. 47 stabilisce che "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

In tale definizione, che si incentra sul concetto di "riproduzione" e sugli specifici mezzi per attuarla, palesemente non rientra un messaggio telematicamente postato in un blog.

Quando ha voluto regolare in modo analogo l'emittenza radiofonica o televisiva il legislatore ha sentito la necessità di stabilire apposite norme (v. legge 6/8/1990, n. 223). Che si sia trattato di innovazione è pacifico. Anche Cassazione penale, sez. II, 23/4/2008, n. 34717, in motivazione afferma, tra l' altro, che "l'art. 57 c.p. , invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive". Il che conferma che solo con apposita legge si può stabilire una norma simile a quella dell' art.57 c.p. a soggetti diversi e per attività diverse da quelle ivi descritte.

Vero è che la legge 7/3 /2001, n.62, nel primo comma dell'art. 1 ha qualificato "prodotto editoriale" quello "realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

Ma - a parte che la definizione del "prodotto editoriale" è espressamente fatta "ai fini della presente legge", il cui scopo è quello di disciplinare le provvidenze in favore dell'editoria, già previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (di cui la L. 62/2001 sostituisce o modifica alcune nonne) -, l'articolo in questione non opera una estensione generalizzata al "prodotto editoriale" della normativa sulla stampa, giacché nel terzo comma si limita a stabilire che: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

Il fatto di non aver esteso, invece, altre nonne di questa legge, mostra come il legislatore del 2001 abbia inteso essere diversi e distinti dalle "stampe o stampati", a cui interamente si applica (e già da tempo si applicava) la legge n.47 del 1948, gli "altri" prodotti editoriali: in particolare, per quanto qui interessa, quelli realizzati su supporto informatico.

Inoltre, la mancata previsione dell'applicabilità dell' art. 3 L.n.47 /1948, sull'obbligo di avere un direttore responsabile, appare confermare la non equiparabilità (se non attraverso un'inammissibile analogia in malam partem) del gestore di un sito informatico al direttore responsabile d'un giornale.

Ed ancora va rilevato che l'art.2 della legge n.47/1948, invece dichiarato applicabile dalla L. 62/2001, elenca una serie di "indicazioni obbligatorie sugli stampati" che mal si addicono (se non addirittura sono inconciliabili) con la natura di un blog.

Pertanto, ben condivisibile è la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui "le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa" (Cass. pen., sez.III, 11112/2008, n.10535). Anche nella motivazione della sentenza n.24018 resa dalla sez.V penale della Suprema Corte il 15/5/2008 si parla di "infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa".

A proposito della su citata sentenza n.10535, vero è che, come acutamente osservato nell'ordinanza 26/6/2009 del G.I.P. di Cassino, la massima andava intesa considerando che nella motivazione la Suprema Corte aveva ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi (ed è per ciò che, esaminati i caratteri del sito internet di cui il P.M., in un procedimento per diffamazione, aveva chiesto il sequestro preventivo, il GIP lo accordò). Tuttavia, le caratteristiche individuate in quel sito erano diverse da quelle del sito qui in esame, ed infatti il GIP lo ritenne "non strutturato quale social forum, blog o newsgroup".

Del resto, anche nella sentenza n.10535 la Suprema Corte aveva, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, rilevato che "neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il

direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata)". Il sito di cui al presente processo non risulta avere tali caratteristiche.

In definitiva, un blog, come un forum e simili siti web, che hanno un carattere "volontaristico" di libera espressione di pensiero, nei quali non si esercita una informazione in forma "professionale", che non hanno - come s'è visto - un obbligo giuridico di munirsi d'un direttore responsabile, che rappresentano uno strumento di comunicazione ove chiunque può esprimere le proprie opinioni su svariati argomenti e che non prevedono un (non imposto da alcuna norma) previo controllo degli scritti immessi da chiunque ad esso acceda, non possono ritenersi prodotti editoriali.

Escluso, dunque, che vi sia coincidenza (anziché mera analogia) tra il gestore del blog ed i soggetti di cui all'art. 57 C.p., resta infine da esaminare - stante il richiamo alla possibilità (che nella specie l'imputato aveva) di cancellare i commenti - se ciò può portare ad una conferma della condanna sulla base di quanto stabilito dall'art. 40 c.2 C.p.

Ma, anzitutto, quando l'evento che non si è impedito è la diffamazione, delitto doloso, invocare la norma suddetta è in contrasto con la dichiarata responsabilità penale dell'imputato "ex art. 596 bis cp." (così esplicitamente) e dunque (implicitamente) ex art.57 C.p., che configura un delitto colposo.

Inoltre, l'art.40 C.p. riguarda il rapporto di causalità tra una condotta (omissiva) e l'evento, non anche la responsabilità, disciplinata nell'art.42 e seguenti.

Soprattutto, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale postula, a monte, la preventiva individuazione di un "obbligo giuridico" di tenere la condotta omessa, cioè di impedire l'evento.

Orbene, non è dato di ravvisare, nel gestore d'un blog, un "obbligo giuridico" di impedire che tal uno inserisca un commento diffamatorio né di far sì che i commenti possano essere postati soltanto previo un proprio controllo sul contenuto degli stessi.

Né può ritenersi che il predetto obbligo, anche se non consacrato in una specifica norma, scaturisca, nella specie, dall'esercizio di un'attività "pericolosa", perché tale non può essere definita quella del gestore d'un blog.

La messa a disposizione da parte del blogger di uno spazio virtuale, in cui inserire commenti od esprimere opinioni, non può essere considerata in se stessa attività pericolosa.

Tale attività (come quella dei providers: cfr. D.Lgs. 9/4/03 n.70), ha, in sostanza, un carattere "neutro".

Parimenti, non è dato di ravvisare in capo al gestore d'un blog un "obbligo giuridico" di cancellare un commento diffamatorio ormai immesso nel sito; il fatto che, come nella specie, egli abbia la possibilità di cancellare (a reato di diffamazione ormai perfezionato) non equivale ad obbligo giuridico di cancellare.

Un simile "obbligo", del resto, non è ravvisabile neppure a carico del direttore o vice-direttore responsabile di una stampa periodica, poiché l'art.57 C.p. gli impone il dovere - penalmente sanzionando lo, se inosservato - di esercitare "il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati", e cioè glielo impone con riferimento al momento precedente la pubblicazione. E' pacifico, infatti, che il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare, può e deve esplicarsi prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori (cfr. Casso peno sez.V, 5/11/2004, n.4631 I). Dopo la pubblicazione, piuttosto, gli incomberà, ove del caso, l'obbligo previsto dall'art. 8 della L. n.47/1948 di inserire sul periodico - con determinate modalità - eventuali dichiarazioni o rettifiche dei soggetti che si ritengano lesi da immagini o scritti pubblicati. Ferma restando, peraltro, la responsabilità ex art.57 C.p. per il reato, in quanto ormai consumato (cfr. Casso peno sez. V, 2/7/2002, n.32364).

Sotto altro profilo, si rileva che, stante il disposto dell'art. 42, C. 2, c.p. ("Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"), l'unico delitto colposo espressamente preveduto dalla legge che risulti applicabile nella fattispecie è quello di cui all'art.57 (o 57 bis) C.p. Ma così si ritorna alla questione - come sopra negativamente risolta - dell'inapplicabilità analogica di detta norma penale quando non si tratta di stampa, bensì di blog.

In conclusione, l'imputato deve essere assolto dal delitto di diffamazione, relativamente all'articolo postato by Anonymous, per non aver commesso il fatto.

Conseguentemente, deve essere eliminata la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla p.c. per la pubblicazione del predetto articolo; danno che la Corte giudica congruo determinare, nell'ambito della somma complessivamente liquidata in primo grado

non è equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non ha obblighi giuridici di impedire la commissione di reati tramite il blog (reato omissivo improprio)

Sempre in tema di blog, **Tribunale di Lecco, Sez. civile, 3.10.2014**, per cui “è inapplicabile al settore dell'informazione diffusa via internet la disciplina delle disposizioni incriminatrici dettate in materia di carta stampata, su tutte quella di cui all'art. 57 c.p., con ogni conseguenza anche di ordine civile che ne possa derivare”

Più di recente, sulle riviste on line, **Cass. pen., Sezione V, 28.10.2011, n. 44126**, secondo cui l'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale **al direttore delle riviste on line** discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale. Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per sostenere la assimilabilità dell'editoria elettronica alla stampa periodica; l'articolo uno della predetta legge, infatti, afferma espressamente che si applicano

(comprendente anche il danno cagionato da altro articolo postato dal Gen. Zhukov) in euro 500,00.

all'editoria elettronica le disposizioni contenute nell'articolo 2 (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizioni, anche quelle dell'articolo cinque (sull'obbligo di registrazione) della legge sulla stampa (legge 8 Febbraio 1948, numero 47). La legge 62/2001, operando un rinvio specifico e limitato dimostra esattamente il contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni.

La circostanza, poi, che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 del codice penale deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e

del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).

Conforme Cass. pen, Sez. V, 16.07.2010, n. 35511, che acutamente osserva “è noto che la giurisprudenza ha concordemente negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 cp (cfr, ad es. ASN 200834717-RV 240687; ASN 199601291-RV 205281), stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa, da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività.

Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda la assimilabilità di internet (rectius del suo "prodotto") al concetto di stampato.

L'orientamento prevalente in dottrina è stato negativo, atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).

Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza

determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono "stampabili": si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo "schermata".

E se è pur vero che la "stampa" -normativamente intesa-ha certamente a oggetto, come si è premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi -e anche questo si è anticipato- di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.

Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione "domestica" di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto "al pubblico" e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).

Bisogna pertanto riconoscere la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa.

D'altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del

destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.

Ad abundantiam si può ricordare che l'art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).

Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.

Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se fosse stato d'accordo con l'autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo. Ma -è del tutto evidente- in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo”

Il caso “Google”.

Tribunale Milano, est. O. Magi, 12.04.2010 ha statuito che “stante l’assenza di un obbligo giuridico, gravante sull’*Internet Service Provider* di impedire l’evento diffamatorio, non è configurabile un concorso omissivo nel delitto di diffamazione aggravata (artt. 40, comma 2, 595, commi 1 e 3, c.p.) da parte del gestore di un provider che abbia diffuso in internet contenuti diffamatori immessi direttamente in rete dagli utenti (nel caso di specie un video relativo ad un minore disabile)”

La sentenza, che era di condanna in punto di trattamento illecito di dati personali, è stata confermata sia da **Corte di Appello di Milano, est. Milanese, 21.12.2012** e da **Cass. pen., Sez. III, 17.12.2013, n. 5107**¹⁷

8. PROSPETTIVE DI RIFORMA

Il 29 ottobre scorso è stato approvato dal Senato il testo del **ddl. S. 1119**, intitolato "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa

¹⁷ L'insegnamento della Suprema Corte sembrerebbe potersi sintetizzare in tre principi: (i) non è possibile attribuire all'host provider un obbligo di impedire i reati commessi dagli utenti, mancando una norma che fondi l'obbligo giuridico; (ii) le attività compiute dall'host provider sui materiali caricati dagli utenti (che non importino un intervento sul contenuto degli stessi o la loro conoscenza) non fanno venir meno le limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 70/2003; (iii) solo dal momento della conoscenza dell'illiceità dei contenuti pubblicati dagli utenti può ipotizzarsi una responsabilità del provider per illecito trattamento dei dati realizzata dagli uploaders

o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato". Il Senato ha modificato la versione del ddl. approvata dalla Camera il 17 ottobre 2013 (per consultare la relativa scheda, [clicca qui](#)). Il ddl. è dunque tornato all'esame della Camera con il nominativo C. 925-B.

La riforma - che incide sulla l. 8 febbraio 1948, n. 47 ("Disposizioni sulla stampa"), sul codice penale, nonché sui codici di procedura penale e civile - si compone di sei articoli.

L'art. 1 introduce diverse modifiche alla legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948):

- intervenendo sull'art. 1 l. 47/1948, estende l'ambito di applicazione della stessa sia alle testate giornalistiche on line (registrate ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948) che alle testate giornalistiche radiotelevisive (comma 1). Sul punto, non sono state apportate modifiche rispetto alla versione approvata dalla Camera;
- arricchendo l'art. 8 l. 47/1948 di numerose nuove disposizioni, aggiorna e specifica la disciplina del diritto di rettifica, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive ed alla stampa non periodica (comma 2). Il testo risulta parzialmente modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera;
- nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogando

l'art. 12 l. 47/1948 (rubricato "Riparazione pecuniaria") ed inserendo contestualmente un art. 11-bis dopo all'art. 11 l. 47/1948 (relativo alla responsabilità civile per i reati commessi con il mezzo della stampa), stabilisce più precisi criteri di determinazione del danno ai fini del risarcimento (commi 3 e 4). Sul punto, non sono state apportate modifiche rispetto alla versione approvata dalla Camera.

Di particolare interesse per il penalista è la completa riformulazione (operata già dal vecchio testo del ddl) del discusso art. 13 l. 47/1948 (rubricato "Pene per la diffamazione"), realizzata dall'art. 1 co. 5 del disegno di legge. La nuova norma riunisce le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa ed elimina qualsiasi riferimento alla pena della reclusione. In particolare, il novellato art. 13 l. 47/1948:

- commina la multa fino a 10.000 euro per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate o della radiotelevisione (comma 1, prima parte). Oggi la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'art. 595 co. 3 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro. Il Senato, rispetto alla versione approvata dalla Camera, ha eliminato il minimo edittale di 5.000 euro ed ha esteso il campo di applicabilità della norma anche alla diffamazione commessa con il mezzo di testate giornalistiche online registrate;
- commina la multa da 10.000 euro a 50.000 euro per il caso di diffamazione commessa con il mezzo stampa, nel quale l'offesa

consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità (comma 1, seconda parte). Oggi la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (senza riferimenti alla falsità dello stesso), è punita dall'art. 13 l. 47/1948 con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Il Senato, rispetto alla versione approvata dalla Camera, ha mitigato la cornice edittale, prima delimitata tra 20.000 e 60.000 euro;

- prevede che alla condanna per le fattispecie di reato precedenti consegua la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'art. 36 c.p. (affissione al Comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia) e, nell'ipotesi di cui all'art. 99 co. 4 c.p. (recidiva reiterata), la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi (comma 2). Il Senato, rispetto alla versione approvata dalla Camera, ha sostituito il riferimento alla recidiva per nuovo delitto non colposo della stessa indole ex art. 99 co. 2 n. 1 con quello alla recidiva reiterata;

- estende le pene di cui al primo comma anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 l. 47/1948 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite

dall'articolo 8 l. 47/1948 (comma 3). Questo comma non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria approvata dalla Camera;

- prevede una particolare causa sopravvenuta di non punibilità per l'autore dell'offesa e per il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948, nonché per i soggetti di cui all'art. 57-bis c.p. (editore e stampatore, nei casi di reati commessi per mezzo di stampa non periodica), se, con le modalità previste dall'art. 8 l. 47/1948, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Il giudice, nel dichiarare la non punibilità, deve valutare la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge (commi 4 e 5). Il Senato, rispetto alla versione approvata dalla Camera, ha inserito una nuova causa di esclusione della punibilità: l'autore dell'offesa è infatti altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'art. 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa;

- impone al giudice di disporre con la sentenza di condanna la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 6). Questo comma non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria approvata dalla Camera;

- richiama gli artt. 596 e 597 c.p., in materia, rispettivamente, di esclusione della prova liberatoria e di querela ed estinzione del reato, in relazione ai delitti di ingiuria e diffamazione (comma 7). Questo

comma non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria approvata dalla Camera.

Va ricordata, infine, la disposizione dell'art. 1 co. 6 del disegno di legge in esame che, introducendo un ultimo comma all'art. 21 l. 47/1948 (rubricato "Competenza e forme del giudizio"), prevede che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Anche questa disposizione non è stata modificata dal Senato.

Rilevanti sono anche le modifiche introdotte nel codice penale dall'art. 2 del disegno di legge. Innanzitutto, il primo comma di questa disposizione sostituisce l'art. 57 c.p. (rubricato "Reati commessi col mezzo della stampa periodica") con il seguente:

"Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)

Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa (il riferimento alla colpa è stato inserito nella versione approvata dal Senato, n.d.a.) dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva

o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusi non firmati (questo comma è stato inserito nella versione approvata dal Senato, n.d.a.)".

Come appare evidente, il nuovo art. 57 c.p. segue il percorso di riforma volto ad estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive ed

on line, purch  registrate ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948. Nel testo adottato dalla Camera, tali soggetti rispondevano dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, quando il reato era conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Era dunque venuto meno l'inciso "a titolo di colpa", previsto dalla disposizione codicistica attualmente vigente. Ora, tuttavia, il Senato ha ripristinato il riferimento espresso al coefficiente colposo. In tali fattispecie, la pena   in ogni caso ridotta di un terzo (e non pi  "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Interessante   infine la facolt  di delega delle funzioni di controllo ad uno o pi  giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza, concessa ai direttori ed a vicedirettori responsabili. Altrettanto rilevante   poi il nuovo secondo comma della norma, inserito dal Senato, ai sensi del quale "il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati".

L'art. 2 co. 2 del disegno di legge riformula il delitto di ingiuria nei termini che seguono:

"Art. 594 - (Ingiuria)

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone".

La riforma dunque - oltre ad inserire l'elemento della comunicazione "telematica" - interviene principalmente sul trattamento sanzionatorio. Più precisamente, così come già evidenziato in relazione all'art. 13 l. 47/1948, scompare ogni riferimento alla pena detentiva. In compenso, l'importo massimo della multa per la fattispecie base di cui al primo comma viene innalzato da 516 euro a 5.000 euro. Infine, vengono equiparati ed inaspriti i trattamenti sanzionatori, oggi diversificati, per le ipotesi rispetto alle quali l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone: in questi casi la pena è aumentata fino alla metà (attualmente l'aumento - fino ad un terzo, per effetto dell'art. 64 c.p. - riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032). Questo articolo non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria approvata dalla Camera.

L'art. 2 co. 3 del disegno di legge riformula il delitto di diffamazione nei termini che seguono:

"Art. 595 - (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà".

Anche per questa fattispecie viene eliminato ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, viene irrigidito il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. In particolare, l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a 15.000 euro (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro). Il terzo comma dell'art. 595 c.p. viene innovato eliminando il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità), prevedendo la possibilità che l'offesa venga posta in essere in via telematica e rimodulando anche per questa ipotesi il trattamento sanzionatorio: il nuovo art. 595 co. 3 c.p. sostituisce con l'aumento di pena della metà l'attuale pena della

reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Il comma quarto del vigente art. 595 c.p. viene abrogato: esso riguarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio. Anche questo articolo non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria approvata dalla Camera.

L'art. 3 del disegno di legge, introdotto per la prima volta dal Senato, contiene misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione, il quale può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

9. Gli artt. 4 e 5 del disegno di legge intervengono anche su due norme del codice di procedura penale. In particolare:

- l'art. 3 del disegno di legge inserisce nell'art. 427 c.p.p. - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-bis che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma determinata in via equitativa, se risulta la temerarietà della querela, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Questo articolo è stato modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera.

- l'art. 4 del disegno di legge riformula l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti

iscritti al rispettivo albo. Questo articolo non è stato modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera.

Infine, il Senato ha introdotto nel disegno di legge un articolo 6 che inserisce nell'art. 96 c.p.c. (in materia di c.d. "lite temeraria") una disposizione apposita per le ipotesi di richieste di risarcimento danni, nei casi di diffamazione commessa col mezzo stampa o della radiotelevisione, avanzate con mala fede o colpa grave.

Francesco Gatti